

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** Lunedì 27 **del mese di** Giugno  
**dell' anno** 2011 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Errani Vasco	Presidente
2) Bianchi Patrizio	Assessore
3) Bortolazzi Donatella	Assessore
4) Freda Sabrina	Assessore
5) Gazzolo Paola	Assessore
6) Lusenti Carlo	Assessore
7) Marzocchi Teresa	Assessore
8) Melucci Maurizio	Assessore
9) Mezzetti Massimo	Assessore
10) Muzzarelli Gian Carlo	Assessore
11) Peri Alfredo	Assessore
12) Rabboni Tiberio	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Muzzarelli Gian Carlo

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA

**Cod.documento** GPG/2011/798

**Num. Reg. Proposta: GPG/2011/798**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Richiamati:

- il D.P.R. 30 luglio 1954, n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Direttiva del consiglio 91/68/CEE) del 28 gennaio 1991 relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini e s.m.i;
- il D.P.R. 30 dicembre 1992, n. 556 "Regolamento per l'attuazione della Direttiva 91/68/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini";
- il D.M. 10.05.1993 "Aggiornamento delle tariffe relative alle prove diagnostiche effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali connesse ai piani di risanamento per la brucellosi e la leucosi";
- il D.M. 2.7.92, n. 453, "Regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini";
- il D.M. 31.05. 1995, n. 292 "Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 2 luglio 1992, n. 453 concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini";
- il D.M. 12.08.1997, n. 429 "Regolamento recante modificazioni al D.M. 2 luglio 1992, n. 453, come modificato dal D.M. 31 maggio 1995, n. 292, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini, al D.M. 27 agosto 1994, n. 651, concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini e al D.M. 2 maggio 1996, n. 358, concernente il piano nazionale di eradicazione della leucosi bovina enzootica negli allevamenti bovini e bufalini;
- il Regolamento (CE) n. 535/2002 che modifica l'allegato C della direttiva 64/432/CEE del Consiglio e la Decisione 2000/330/CE;
- il Regolamento (CE) n. 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, modificato dal Regolamento(CE) n. 1760/2007 e dal Regolamento (CE) n. 933/2007;

- il D.M. 16.05.2007 "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali»;

Richiamate altresì:

- la L.r. n.4/2004 "Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo" ed in particolare l'art.4 "Condizioni sanitarie" laddove prevede che gli ovini e i caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi ed essere in possesso dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti;
- la delibera di Giunta n. 878/2001 "Istituzione della figura del Veterinario riconosciuto per le aziende che allevano animali destinati alle produzioni alimentari, per l'attuazione di sistemi e piani di sorveglianza e qualificazione sanitaria delle aziende zootecniche";

Tenuto conto:

- della decisione di esecuzione della Commissione Europea 2011/277/UE del 10 maggio 2011, che riconosce la Regione Emilia Romagna territorio ufficialmente indenne da brucellosi (*B. melitensis*);
- che la percentuale di allevamenti ovini e caprini ufficialmente indenni da brucellosi presenti in Emilia Romagna al termine del 2010 è risultata maggiore del 99%;

Considerata la rilevanza del controllo - sia nella fase di movimentazione che nella strutture di concentrazione degli animali - in quanto elemento fondamentale per garantire la prevenzione, la sorveglianza sulla diffusione dell'infezione, la tracciabilità degli animali e delle loro produzioni, la protezione degli allevamenti a tutela del benessere animale e del patrimonio zootecnico nonché a salvaguardia della sicurezza alimentare;

Atteso che la decisione della Commissione europea sopra richiamata provvede al riconoscimento della qualifica comunitaria di territorio ufficialmente indenne da brucellosi ovina e caprina sulla base dei dati epidemiologici del territorio dell'Emilia Romagna;

Ritenuto di poter ridurre la frequenza dei controlli di routine - portandoli a cadenza biennale - per brucellosi degli ovini e dei caprini nelle aziende ufficialmente indenni della Regione Emilia-Romagna;

Rilevata la necessità di dotarsi di un piano di controllo la cui attuazione consenta, attraverso un razionale utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, di perseguire gli obiettivi di conservazione e miglioramento dello stato sanitario del patrimonio ovino e caprino della regione Emilia-Romagna nonché di mantenimento dei requisiti richiesti dalla normativa

comunitaria per la dichiarazione di territorio Ufficialmente Indenne da brucellosi ovina e caprina;

Atteso che il Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali ha elaborato un documento recante **"Piano regionale di controllo della Brucellosi Ovina e Caprina"** concernente la individuazione delle attività essenziali a conseguire gli obiettivi sopra descritti;

Ritenuto pertanto di procedere alla approvazione del suddetto Piano regionale di controllo della brucellosi ovina e caprina;

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A **"Piano regionale di controllo della Brucellosi Ovina e Caprina"** parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato al Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti per lo svolgimento di tutti i compiti necessari all'esecuzione del Piano, ivi compresa la sua pubblicizzazione e trasmissione alle aziende sanitarie e l'esecuzione delle verifiche delle azioni effettuate;
3. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato A, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna.

## PIANO REGIONALE di CONTROLLO DELLA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA

### 1. Obiettivi del piano

Attraverso l'esecuzione del presente piano di sorveglianza si vogliono ottenere i seguenti obiettivi:

- 1.1. mantenere e dove possibile migliorare lo stato sanitario del patrimonio ovino e caprino della Regione Emilia-Romagna raggiunto attraverso l'applicazione dei piani di eradicazione della Brucellosi ovina e caprina,
- 1.2. razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali attraverso l'espletamento di attività di controllo mirate alle situazioni a rischio, superando il controllo annuale di tutto il patrimonio ovino e caprino;
- 1.3. mantenere i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria per la dichiarazione di territorio Ufficialmente Indenne da brucellosi ovina e caprina.

### 2. Definizioni

- a) **Azienda:** qualsiasi stabilimento, fabbricato o, nel caso di allevamenti all'aperto, qualsiasi ambiente in cui vengono detenuti, allevati o manipolati animali, a titolo permanente o provvisorio, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinarie; (reg. 21/04/CE)
- b) **Allevamento:** un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come unità epidemiologica e, in caso di più allevamenti in una stessa azienda, tutti gli allevamenti che formano un'unità distinta avente la medesima qualifica sanitaria;
- c) **Azienda ovina o caprina ufficialmente Indenne da Brucellosi.** l'azienda che soddisfa le condizioni di cui all'allegato A, capitolo 1, sezione I della direttiva 91/68
- d) **Ovini o caprini da macello:** gli animali della specie ovina e caprina, destinati ad essere condotti al macello, direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto, per esservi macellati; (DPR 30/12/92 n.556)
- e) **Ovini e caprini da riproduzione, d'allevamento e da ingrasso:** gli animali della specie ovina e caprina diversi da quelli menzionati al punto d), destinati ad essere avviati verso il luogo di destinazione direttamente o dopo essere transitati da un centro di raccolta riconosciuto ai fini della riproduzione e dell'allevamento (DPR 30/12/92 n.556)
- f) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da latte:** allevamento con animali riproduttori della specie ovina e caprina registrato in BDN con orientamento produttivo LATTE, in produzione
- g) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da carne:** allevamento con animali riproduttori della specie ovina e caprina registrato in BDN con orientamento produttivo CARNE
- h) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da lana:** allevamento con animali riproduttori della specie ovina e caprina registrato in BDN con orientamento produttivo LANA
- i) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino misto:** allevamento con animali riproduttori della specie ovina e caprina registrato in BDN con orientamento produttivo MISTO e produzione di latte
- j) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da macello:** allevamento senza riproduttori in cui sono allevati animali della specie ovina e caprina destinati ad essere condotti direttamente al macello, registrato in BDN con orientamento produttivo CARNE e con censimento annuale di femmine adulte uguale a zero.
- k) **Allevamento ovino, caprino, ovino e caprino da autoconsumo:** allevamento di massimo 5 capi censiti, registrato in BDN con Orientamento produttivo PRODUZIONE DA AUTOCONSUMO e allevati ai soli fini di produzione per autoconsumo o "da affezione", senza cessione di animali e/o prodotti.
- l) **Detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile degli animali, anche a titolo temporaneo, ad eccezione degli ambulatori o delle cliniche veterinarie;
- m) **Commerciante:** il soggetto che compra e vende, direttamente o indirettamente, animali di cui alla lettera d) e/o e) assicurando il loro normale avvicendamento con il trasferimento degli animali stessi, entro 30 giorni dal loro acquisto, ad altra azienda non di sua proprietà
- n) **Stalla di sosta:** azienda autorizzata ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R 320/54 e D.lgs 196/99
- o) **Centro di raccolta:** azienda autorizzata ai sensi dell'articolo 9 del D.lgs 196/99
- p) **Banca Dati Nazionale (BDN):** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 12 del D.lgs 196/99

### 3. Strutture coinvolte

Il piano di sorveglianza prevede il coinvolgimento di diverse figure con compiti ben definiti:

#### 3.1. Detentore

Ai fini del presente piano al Detentore sono assegnati i seguenti compiti:

- identificare entro 6 mesi, e in ogni caso prima che gli animali lascino l'azienda, i capi nati in stalla;
- mantenere l'identificazione degli animali presenti in azienda;
- mantenere aggiornato il registro di stalla, attraverso la registrazione dei movimenti dei capi in entrata ed in uscita, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- segnalare entro 7 giorni al Servizio Veterinario della A.USL competente l'introduzione in azienda di capi ovini e caprini di qualsiasi età e provenienza. Nel caso di introduzione di animali di provenienza nazionale o comunitaria la segnalazione dovrà essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario copia delle attestazioni sanitarie di scorta previste (mod. 4 di cui all'allegato del D.M. 16.05.07 o certificati sanitari di cui all'articolo 1 del Reg. CE 599/04). Nel caso di capi provenienti da paesi terzi la segnalazione dovrà essere effettuata consegnando al Servizio Veterinario della A.USL copia delle attestazioni sanitarie di scorta previste, nonché si dovrà procedere alla identificazione e alla registrazione degli animali sul registro di stalla secondo i tempi e le procedure previste dalla normativa vigente;

- segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della A.USL la morte degli animali;
- richiedere al Servizio Veterinario della A.USL competente il rilascio della certificazione sanitaria di scorta per tutti gli animali destinati ad altri allevamenti o a stalle di sosta;
- segnalare tempestivamente al Servizio Veterinario della A.USL competente tutti gli aborti verificatisi in azienda;
- collaborare con il Servizio Veterinario della A.USL nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e nelle operazioni connesse con il prelievo di campioni per le prove di laboratorio;
- rispettare le prescrizioni e le ordinanze impartite dall'Autorità sanitaria competente.

### **3.2. Servizio Veterinario delle A.USL**

I Servizi Veterinari della A.USL sono responsabili della esecuzione del piano ed hanno i seguenti compiti:

- vigilare sulla corretta esecuzione delle procedure di identificazione degli animali, registrazione e segnalazione dei movimenti degli stessi;
- prelevare i campioni per le prove di laboratorio;
- verificare l'esistenza dei requisiti per l'assegnazione/mantenimento della qualifica sanitaria delle aziende,
- effettuare indagini epidemiologiche accurate, in caso di riscontro di positività alle prove di laboratorio;
- attuare, in collaborazione con IZSLER, azioni finalizzate a incentivare l'attività di segnalazione degli aborti;
- impartire prescrizioni e/o coadiuvare l'autorità sanitaria locale nella predisposizione di atti volti al risanamento delle aziende infette, nonché ad impedire la trasmissione degli agenti patogeni ad altri animali e all'uomo;
- mantenere aggiornata la qualifica sanitaria dell'allevamento in BDN;
- elaborare e trasmettere i riepiloghi dei dati di attività al centro epidemiologico veterinario regionale (SEER).

### **3.3. Sezione Diagnostica Provinciale IZSLER**

Le Sezioni Diagnostiche Provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) contribuiscono al sistema attraverso le attività dei loro laboratori:

- forniscono consulenza ed assistenza ai Servizi Veterinari delle A.USL nelle operazioni di prelievo dei campioni, nonché nell'esecuzione delle indagini epidemiologiche e nella interpretazione dei risultati delle prove di laboratorio;
- eseguono prove di laboratorio (sierologiche, batteriologiche e istologiche) sui campioni conferiti dai Servizi Veterinari delle A.USL nell'ambito del piano;
- segnalano tempestivamente al Servizio Veterinario competente eventuali riscontri di positività per la malattia oggetto del piano rilevati su campioni conferiti da privati.

### **3.4. Centro epidemiologico veterinario regionale**

Il centro epidemiologico veterinario regionale viene individuato nel Reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER) di IZSLER. Il SEER funge da punto di raccolta ed elaborazione delle informazioni relative alle attività svolte ed ai risultati ottenuti, svolgendo i seguenti compiti:

- raccogliere ed elaborare i dati provenienti dai Servizi Veterinari delle A.USL e dalle Sezioni Diagnostiche Provinciali IZSLER;
- produrre rapporti periodici sulle attività svolte e sui risultati ottenuti e relazioni sull'andamento del piano di sorveglianza;
- collaborare con i Servizi Veterinari delle A.USL nell'espletamento delle indagini epidemiologiche;
- effettuare analisi del rischio sulla introduzione e/o presenza dell'agente eziologico, secondo metodologie riconosciute a livello internazionale.

### **3.5. Servizio Veterinario Regionale**

Il Servizio Veterinario della Regione Emilia-Romagna, effettua la programmazione delle attività dei Servizi Veterinari, definisce gli obiettivi e ne verifica il raggiungimento, coordina le attività dei Servizi Veterinari e mantiene i contatti con il livello centrale (Ministero della Salute).

## **4. Attività**

Le attività previste dal piano sono volte alla rilevazione degli allevamenti infetti attraverso il controllo dei principali fattori di rischio per l'introduzione e la diffusione della brucellosi. Il controllo periodico della qualifica sanitaria degli allevamenti permetterà di effettuare la verifica dei risultati delle attività di sorveglianza.

### **4.1. Sorveglianza sugli aborti negli allevamenti ovini e caprini**

4.1.1 La segnalazione al Servizio Veterinario della A.USL degli aborti da parte del Detentore è obbligatoria.

4.1.2 I Servizi veterinari delle A.USL devono attuare, in collaborazione con IZSLER, azioni finalizzate a incentivare l'attività di segnalazione degli aborti, prevedendo all'occorrenza, in collaborazione con gli allevatori ed i veterinari liberi professionisti:

- un servizio di raccolta dei feti finalizzato alla diagnosi degli aborti infettivi.
- incontri di formazione/sensibilizzazione con le associazioni di categoria, veterinari liberi professionisti e aziendali al fine di illustrare il piano.

### **4.2. Controlli sulla movimentazione animale**

4.2.1 Possono essere introdotti in azienda, ivi comprese stalle di sosta e centri di raccolta, solamente capi scortati da una certificazione di un veterinario ufficiale che attesti la provenienza da allevamenti Ufficialmente Indenni da Brucellosi, e riporti la data dell'ultimo controllo in allevamento. Gli animali che provengono direttamente da Stati Membri o parte di essi

dichiarati ufficialmente indenni dalla Commissione Europea devono essere scortati da certificato sanitario rilasciato ai sensi dell'articolo 1 del Reg. CE 599/04; esso ha validità di 10 giorni dalla data nella quale è stato eseguito l'esame clinico nell'azienda di partenza.

4.2.2 La durata della attestazione sanitaria, da riportarsi nel quadro E del modello 4 (allegato del D.M. 16.05.07) è di 15 giorni.

4.2.3 Il controllo documentale da parte del Servizio Veterinario della A.USL è obbligatorio su tutte le introduzioni. Il controllo puntuale sugli animali movimentati deve essere raggiunto attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

- educazione sanitaria rivolta ai Detentori finalizzata ad incentivare la tempestiva segnalazione al Servizio Veterinario delle introduzioni di nuovi capi in allevamento,
- sopralluoghi in azienda, allo scopo di verificare che eventuali animali introdotti siano correttamente identificati, provengano da allevamenti ufficialmente indenni e siano scortati da regolare certificazione sanitaria.

4.2.4 Nelle aziende che hanno introdotto animali senza certificazione o la cui identificazione risulti non accertabile, la qualifica sanitaria per Brucellosi può essere sospesa, in tal caso si applica quanto previsto ai punti 4.6.3 - 4.6.4 - 4.6.5.

#### 4.3. *Spostamento a scopo di pascolo*

4.3.1 Gli ovini e caprini devono provenire da allevamenti ufficialmente indenni da brucellosi.

4.3.2 Tutti gli ovini e caprini di età superiore a sei mesi che vengono trasportati per ragioni di pascolo o transumanza devono essere stati sottoposti con esito favorevole a un controllo sierologico della brucellosi effettuato negli ultimi 90 giorni. (L. R. n. 4/2004).

#### 4.4. *Vigilanza sulle stalle di sosta*

4.4.1 Le stalle di sosta, in quanto strutture nelle quali gli animali di diverse provenienze vengono a contatto, devono essere autorizzate sulla base di precisi requisiti strutturali e operativi e sottoposte a controlli sistematici da parte del Servizio Veterinario della A.USL competente.

4.4.2 L'atto autorizzativo è rilasciato dalla Autorità Sanitaria previo parere del competente Servizio Veterinario, che assicuri la sussistenza dei requisiti strutturali previsti, quali:

- presenza di adeguate attrezzature e impianti per il carico e scarico degli animali in funzione dei mezzi di trasporto,
- presenza di locali con spazi sufficienti per coricarsi, con ventilazione e drenaggio idonei e pavimentazione lavabile e disinfettabile,
- presenza di mangiatoie ed abbeveratoi adeguati e in quantità sufficiente al numero massimo di animali ospitabili,
- presenza di attrezzature per la regolare pulizia e disinfezione,
- presenza di sistema di raccolta delle acque di scolo e di zona di raccolta dello strame.

4.4.3 L'autorizzazione sanitaria deve riportare il codice aziendale, la specie, la categoria e il numero massimo di animali che possono essere ospitati contemporaneamente nell'impianto.

4.4.4 Quando nella stessa unità epidemiologica, sono autorizzate strutture per specie animali diverse (come nel caso di presenza di stalla di sosta per bovini e stalla di sosta per ovi-caprini) gli animali movimentati attraverso tali strutture devono possedere la stessa qualifica sanitaria, attestata da certificazione sanitaria ufficiale sulla documentazione di scorta in ingresso.

4.4.5 Le attestazioni sanitarie di scorta relative agli animali in uscita potranno essere rilasciate sulla base dei certificati di ingresso e compilate dal veterinario ufficiale nell'apposito riquadro E del mod. 4 verde (allegato del D.M. 16.05.07) datate, numerate, conservate ed archiviate a cura del Servizio Veterinario della A.USL competente.

4.4.6 E' possibile detenere pecore e capre in lattazione a condizione che siano presenti adeguate attrezzature e spazi per la mungitura degli animali. Occorre pertanto che l'autorizzazione sanitaria riporti il numero massimo di animali in lattazione ospitabili, oppure la esplicita dichiarazione che non possono essere introdotti nell'impianto animali in lattazione. Il latte raccolto durante la permanenza in stalla di sosta, non rispondendo ai requisiti prescritti dal Reg. 853/ All. 3, Sezione IX, cap. II, va destinato ad usi diversi dal consumo umano.

4.4.7 I Servizi Veterinari delle A.USL devono assicurare l'esecuzione di controlli periodici, definiti sulla base della entità della movimentazione. Il controllo ufficiale sulle stalle di sosta si deve garantire in due momenti:

- controlli documentali, d'identità e fisici degli animali che compongono la partita, mediante visita con sopralluogo da effettuarsi entro le 48 h dalla partenza ai fini del rilascio della certificazione veterinaria,
- controlli periodici almeno annuali pianificati sulla base del flusso di animali, della provenienza, di irregolarità riscontrate, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti strutturali (strutture idonee, capacità sufficiente, mezzi di contenimento efficienti, strutture di carico e scarico, mangiatoie e abbeveratoi, concimaie, raccolta di acque reflue, stato e funzionamento delle strutture di disinfezione) e gestionali (stato igienico-sanitario, sistema di identificazione e registrazione degli animali, benessere animale). I controlli dovranno prevedere il censimento degli animali presenti al momento del sopralluogo, la verifica della corretta identificazione, la verifica del rispetto delle condizioni indicate dalla autorizzazione sanitaria e in particolare la congruità fra il numero e la categoria degli animali presenti al momento del sopralluogo e quello previsto dalla stessa, la verifica della corretta tenuta del registro aziendale.

4.4.8 Il riscontro di irregolarità o inadempienze, oltre alle previste sanzioni e l'eventuale adozione di misure di polizia sanitaria, può comportare la sospensione o la revoca della autorizzazione sanitaria.

#### 4.5. *Controlli negli allevamenti*

4.5.1 Fino a che la percentuale di allevamenti ufficialmente indenni rimane superiore al 99%, ai fini della verifica dello stato sanitario e del mantenimento della qualifica, negli allevamenti con ovini e caprini da riproduzione (registrati in BDN con orientamento produttivo CARNE, LATTE, LANA, MISTO) e negli allevamenti di autoconsumo situati in aziende che detengono bovini da riproduzione in fattorie didattiche e in agriturismi, sarà effettuato, un controllo sierologico individuale di tutti i capi di età superiore ai 6 mesi con cadenza almeno biennale, fatto salvo quanto specificato al punto 4.3.

4.5.2 Negli allevamenti di autoconsumo, con esclusione di quelli specificati al punto 4.5.1, il controllo sierologico individuali di tutti i capi di età superiore ai 6 mesi, sarà effettuato annualmente in almeno il 25% degli allevamenti.

4.5.3 La frequenza dei controlli sierologici di stalla può essere incrementata, sulla base di una valutazione del rischio svolta dal Servizio Veterinario dell'A.USL competente, per le aziende a maggior rischio di brucellosi.

4.5.4 Qualora venga costituito un nuovo allevamento, considerato l'obbligo di provenienza degli animali da allevamenti ufficialmente indenni, ai fini del mantenimento della qualifica, è sufficiente un'unica prova sierologica individuale di tutti i capi di età superiore ai 6 mesi da effettuarsi almeno 60 giorni dopo la costituzione dell'allevamento.

#### **4.6. Allevamenti e capi positivi per Brucellosi**

4.6.1 Nel caso che ad un controllo sierologico individuale uno o più capi risultino positivi alla SAR, ma negativi alla FdC (SAR+/FdC-), questi dovranno essere isolati al più presto e sottoposti a limitazione del movimento, su questi animali si procederà ad un secondo controllo sierologico da eseguirsi tra i 10 ed i 15 giorni dal primo. I campioni dovranno pervenire alla Sezione Diagnostica IZS scortati da modulistica che evidenzia il fatto che si tratta di capi SAR+/FdC-, i campioni dovranno essere esaminati usando solamente la FdC.

Nel caso anche la seconda FdC risulti negativa, l'animale verrà considerato sano (falso positivo alla SAR); qualora invece la FdC risulti positiva, si dovrà applicare la procedura di cui al punto 4.6.2. In assenza di particolari fattori di rischio per la presenza di Brucellosi, durante il periodo che trascorre tra la segnalazione della positività alla SAR e la comunicazione dell'esito della seconda FdC sarà possibile vincolare al trattamento termico risanatore solamente il latte dei capi SAR+/FDC-, senza applicare ulteriori misure restrittive al resto dell'allevamento.

4.6.2 I capi che ad un controllo sierologico risultano positivi alla FdC, (con titolo uguale o superiore a 20 UIFC/ml) dovranno essere immediatamente isolati e la qualifica di allevamento Ufficialmente Indenne sospesa. Qualora nell'azienda non vi siano sintomi clinici di Brucellosi o isolamento di Brucella e un'indagine epidemiologica condotta nell'allevamento non rilevi l'esistenza di fattori di rischio per la presenza di infezione brucellare (pregresse infezioni, contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica sanitaria, recente introduzione di animali, movimenti verso fiere e mostre, significative non conformità nella gestione aziendale), la qualifica potrà essere ripristinata dopo che tutti gli animali positivi alla FdC sono stati macellati al più presto, e comunque entro 7 giorni, le indagini di laboratorio condotte sugli organi prelevati da questi animali secondo procedure definite (Allegato A/2) non hanno evidenziato la presenza della Brucella spp e tutti gli ovini e caprini di età superiore a 6 mesi sono stati sottoposti con esito favorevole a una prova sierologica individuale, eseguita ad almeno 42 giorni dall'allontanamento dall'azienda dell'ultimo capo positivo.

4.6.3 La qualifica di allevamento Ufficialmente indenne da brucellosi può essere sospesa anche nei seguenti casi:

- correlazione epidemiologica con focolaio,
- introduzione di animali senza certificazione o la cui identificazione risulti non accertabile.

4.6.4 Negli allevamenti con sospensione della qualifica, si dovrà sempre procedere a:

- sequestro di tutti i capi presenti in azienda e divieto di ogni movimento di animali da vita delle specie sensibili da e per l'azienda
- destinazione del latte degli animali sieronegativi, alla produzione di latte e formaggi previo trattamento termico che determini una reazione negativa alla prova della fosfatasi oppure alla produzione di formaggi con periodo di maturazione di almeno 60 giorni;
- segnalazione del sospetto di infezione, attraverso la compilazione e l'invio al SEER della scheda RISANA.1, di cui alla nota 2.12.1997, prot. n. 48828/VET
- esecuzione di un'accurata indagine epidemiologica volta ad evidenziare la presenza di fattori di rischio per la presenza di infezione quali pregresse infezioni, contatti diretti o indiretti con allevamenti senza qualifica sanitaria, pascolo vagante, recente introduzione di animali, movimenti verso fiere e mostre, significative non conformità nella gestione aziendale).

4.6.5 Tranne il caso di cui al punto 4.6.2 la qualifica potrà essere ripristinata quando tutti gli animali di età superiore ai 6 mesi siano stati sottoposti con esito favorevole a una prova sierologica individuale, eseguita ad almeno 42 giorni dal contatto a rischio o, qualora questo non sia determinabile, dalla data dell'accertamento.

4.6.6 La azienda è dichiarata infetta in seguito all'isolamento di Brucella da aborti, latte e/o qualora in base a prove di laboratorio o alle correlazioni epidemiologiche, è confermata nell'allevamento la presenza di brucellosi. La dichiarazione di azienda infetta causa l'immediata revoca della qualifica sanitaria. Tutte le Brucelle eventualmente isolate verranno inviate per la tipizzazione al Centro Nazionale di Referenza di Teramo.


4.6.7 Nelle aziende infette dovranno essere presi i provvedimenti di cui agli articoli 6 e 7 del D.M. 453/1992. Tutte le aziende correlate verranno poste sotto controllo veterinario ufficiale e sottoposte ad una prova sierologica per escludere la presenza dell'infezione. Il focolaio sarà denunciato attraverso la compilazione e l'invio al SEER di una scheda RISANA.1. L'indagine epidemiologica deve comprendere anche la compilazione degli allegati A/3 e A/4 del presente piano.

4.6.8 Il risanamento delle aziende infette dovrà essere effettuato con le modalità descritte dagli articoli 7, 8, 9, 15, 17, 18 e 19 del D.M. 453/1992, schematizzate in Figura 1. La qualifica dell'azienda non viene restituita fin quando tutti i capi presenti nell'allevamento al momento della denuncia della malattia siano stati macellati e siano state eseguite le disinfezioni sotto controllo ufficiale, oppure tutti gli animali di età superiore a 6 mesi siano risultati negativi a due prove sierologiche individuali consecutive, effettuate ad un intervallo di 90 giorni, la prima delle quali effettuata almeno 42 giorni dopo l'allontanamento degli animali positivi e l'esecuzione delle disinfezioni sotto controllo ufficiale. La restituzione della qualifica deve essere segnalata al SEER mediante la compilazione e l'invio di una scheda RISANA.2, di cui alla nota 2.12.1997, prot. n. 48828/VET.

4.6.9 In caso di focolaio di brucellosi di un allevamento ovi-caprino, l'autorità sanitaria competente per territorio, può disporre anche la eliminazione di capi sieronegativi qualora la situazione epidemiologica sia tale da farli ritenere infetti, previo parere conforme dell'assessorato regionale alla sanità e dell'istituto zooprofilattico sperimentale competente. Di tale operazione la regione dà comunicazione al Ministero della Salute.



Fig. 1 - Modalità di controllo per il risanamento delle aziende ovi-caprine infette da Brucellosi.



## 5. Sistema informativo

5.1 Viene istituito un sistema informativo per la raccolta sistematica di dati che possano finalizzati alla verifica delle attività svolte e dei risultati del piano di controllo, in modo da avere elementi oggettivi sui quali basare ed eventualmente adeguare e modificare i programmi di controllo. Il sistema informativo deve permettere:

- la registrazione immediata e puntuale degli allevamenti con positività alle prove diagnostiche, nonché dei focolai di infezione denunciati e confermati;
- la verifica periodica delle attività di sorveglianza e dei risultati ottenuti;
- la rilevazione precoce degli scostamenti dagli obiettivi prefissati;
- il calcolo degli indici e degli indicatori di attività e di risultato necessari per ottenere e/o mantenere la qualifica sanitaria e per valutare l'andamento del piano.

5.2 I dati generati attraverso le attività connesse al piano di sorveglianza e la modulistica relativa a:

- notifiche ed estinzioni di focolai e sospetti focolai (schede RISANA.1 e RISANA.2);
- aborti;
- rapporti periodici di attività e relazioni;
- indagini epidemiologiche (allegati A/3, A/4, A/5, A/6);
- resoconti finanziari

saranno inviati dai Servizi Veterinari delle A.USL e raccolti dal SEER, che è in grado di connettersi per via telematica con la BDN e le banche dati contenenti gli esiti delle prove di laboratorio poste presso la Sede Centrale dell'IZSLER.

5.3 Il SEER elaborerà i dati raccolti e provvederà alla redazione di rapporti sintetici di attività con cadenza semestrale e di una relazione sull'andamento del piano di sorveglianza con cadenza annuale.

## 6. Allegati

6.1 Fanno parte integrante del piano i seguenti allegati:

- Allegato A/2 - Istruzione operativa per il prelievo di organi per la diagnosi di Brucellosi
- Allegato A/3 - Indagine epidemiologica in focolaio di Brucellosi ...
- Allegato A/4 - Scheda anamnestica individuale per i capi positivi alla FDC per brucellosi

<b>Regione</b> <b>EMILIA-ROMAGNA</b>	<b>Piano regionale di controllo della <u>Brucellosi</u></b>  <b>Istruzione operativa per il prelievo di latte e organi per la diagnosi di brucellosi</b>	<b>Allegato A/2</b> <b>Rev. 1 del 08/01/03</b>
---	--	---

#### SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive le operazioni da eseguire per prelevare ed inviare in modo idoneo al laboratorio per l'isolamento di *Brucella* sp. campioni di latte o di organi prelevati da bovini, bufalini, ovini e caprini infetti o sospetti di infezione.

#### APPARECCHIATURA E STRUMENTARIO

##### Prelievo di latte

guanti in lattice  
 salviette di carta monouso  
 alcool denaturato  
 contenitori per latte sterili (2 per animale in ovini e caprini, 4 per animale in bovini)  
 moduli per l'invio dei campioni al laboratorio (1 per animale)  
 penna biro nera o blu indelebile

##### Prelievo di organi

coltello  
 guanti in lattice (almeno 2 paia per animale)  
 sacchetti in polietilene da 1 Kg (circa 10 per ogni animale abbattuto)  
 sacchetti in polietilene da 5 Kg (n. 2 per ogni animale abbattuto)  
 sacchi a tenuta da almeno 50 litri (uno per ogni animale abbattuto / due per ogni feto da prelevare)  
 provette vacutainer con aghi (una per animale) e camicia  
 spago  
 cartellini per campioni  
 modulo per l'invio dei campioni al laboratorio  
 penna biro nera o blu indelebile  
 contenitore per rifiuti speciali

#### PROCEDIMENTO

##### Selezione dell'animale

E' opportuno che in ogni focolaio di brucellosi vengano selezionati uno o più animali sieropositivi dai quali prelevare campioni per la diagnosi diretta di Brucellosi. Per il prelievo dovranno essere scelti di preferenza animali puberi con titoli elevati alla FDC (fase subacuta di infezione).

##### Prelievo di latte da animali in vita

Il prelievo deve essere effettuato in allevamento. Pulire i capezzoli con una salvietta imbevuta di alcool, asciugare e prelevare il latte usando contenitori sterili e avendo cura di eliminare i primi getti (non a terra!). Utilizzare un contenitore diverso per ogni capezzolo.

##### Prelievi di feti e invogli fetali

I feti e gli invogli fetali degli animali che abortiscono in allevamenti infetti o sospetti di infezione devono essere prelevati. Ogni feto dovrà essere posto con i propri invogli direttamente in un sacco a tenuta evitando di imbrattarne la superficie esterna; il sacco dovrà essere poi posto in un secondo sacco a tenuta.

Data la elevata pericolosità delle matrici prelevate, ogni precauzione dovrà essere utilizzata per evitare contaminazioni ambientali e spargimenti di liquidi organici.

##### Prelievo di organi e matrici da animali abbattuti

Dopo l'abbattimento, oltre al latte da ogni animale individuato per il campionamento, dovranno essere sempre prelevati:

- linfonodi della testa (sottomandibolari e retrofaringei);
- linfonodi sopramammari;
- linfonodi iliaci;

e, se possibile:

- sangue (una provetta per la conferma sierologica);
- mammella intera (solo in ovini e caprini);
- testicolo e epididimo (soprattutto se ipertrofici);
- milza;
- altri linfonodi della carcassa che apparissero iperplastici.

Gli organi sopra elencati dovranno essere isolati e prelevati usando il coltello; gli organi prelevati non vanno sezionati per evitare inquinamenti. Dopo il prelievo riporre separatamente ogni organo in un sacchetto in polietilene da 1 Kg. Cambiarsi subito i guanti se rotti o giudicati eccessivamente sporchi.

#### **CONFEZIONAMENTO DEI CAMPIONI**

Ogni sacchetto dovrà essere chiuso ermeticamente con lo spago a cui verrà legato un cartellino sul quale verrà riportata la matricola (o il numero di stalla) dell'animale campionato e la descrizione dell'organo (si consiglia di preparare in anticipo i cartellini). Tutti i campioni dello stesso animale dovranno essere riuniti in un ulteriore sacchetto al quale verrà allegata una richiesta veterinaria che contenga i seguenti dati (documento correlato 1):

- Azienda USL e Distretto competente territorialmente sull'allevamento;
- codice aziendale (DPR 317/96);
- denominazione dell'azienda;
- comune di ubicazione dell'azienda;
- specie e matricola dell'animale campionato;
- elenco degli organi prelevati;
- specifica della ricerca richiesta (brucellosi);
- Macello presso cui è stato fatto il prelievo;
- Data del prelievo e Veterinario che lo ha effettuato.

#### **INVIO AL LABORATORIO**

I campioni confezionati secondo le modalità descritte della presente procedura dovranno essere mantenuti a temperatura di refrigerazione (+4° C) ed inviati alla Sezione Provinciale dell'IZSLER al più presto e comunque non oltre le 24 ore dal prelievo. Qualora ciò non sia possibile i campioni dovranno essere congelati e conferiti in tale stato.

**N.B.** In caso di conferimento di materiale congelato è opportuno porre i sacchi contenenti il materiale congelato in bacinelle rigide e intatte per la raccolta di eventuali liquidi prodotti dallo scongelamento.

#### **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

- D.P.R. 08.02.54, n. 320
- D.M. 02.07.92, n. 453
- D.M. 27.08.94, n. 651
- D.M. 31.05.95, n. 292
- D.M. 12.08.97, n. 429
- Lettera R.E.R. prot. n. 36148/VET del 26.08.96

#### **DOCUMENTI CORRELATI**

- Doc. correlato 1 - Scheda di accompagnamento campioni al laboratorio

Doc. correlato 1 all'allegato A/2

**REGIONE EMILIA ROMAGNA****Az.USL E DISTRETTO** \_\_\_\_\_**SCHEDA DI INVIO DI CAMPIONI PER LA DIAGNOSI DIRETTA DI BRUCELLOSI**

CODICE AZIENDALE (DPR 317/96) |\_\_|\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_| |\_\_|\_\_|\_\_|

PROPRIETARIO/DETENTORE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E COMUNE \_\_\_\_\_

Az. USL DI APPARTENENZA DELL'AZIENDA (se diversa) \_\_\_\_\_

## ANIMALE CAMPIONATO

Specie	Razza	Sesso	Età	Marca auricolare (e numero di stalla)

## ALTRE NOTIZIE

Ultimo titolo sierologico: \_\_\_\_ UFC/ml; Data del controllo \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Capo vaccinato per BRC  Sì  No

Consistenza azienda di provenienza \_\_\_\_\_

Numero capi positivi all'ultimo controllo sierologico: \_\_\_\_\_

## ORGANI PRELEVATI (Barrare la casella corrispondente ai campioni prelevati):

<input type="checkbox"/> sangue	<input type="checkbox"/> latte	<input type="checkbox"/> linfonodi sottomandibolari
<input type="checkbox"/> linfonodi retrofaringei	<input type="checkbox"/> milza	<input type="checkbox"/> linfonodi iliaci
<input type="checkbox"/> testicolo	<input type="checkbox"/> mammella	<input type="checkbox"/> linfonodi sopramammari
<input type="checkbox"/> feto/placenta	<input type="checkbox"/> altro _____	

Organi prelevati presso il macello \_\_\_\_\_ sito

nel comune di \_\_\_\_\_

Si richiede:  esame colturale brucellosi e tipizzazione \_\_\_\_\_

Data del prelievo \_\_/\_\_/\_\_\_\_

Timbro e firma del  
Veterinario Prelevatore

Si prega di compilare una scheda per ogni animale campionato

Rev. 1 del 08/01/03

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA  
BRUCELLOSI OVI-CAPRINA**

SCHEDA DI RILEVAMENTO DATI IN UN

FOCOLAIO

SOSPETTO FOCOLAIO

DR.....

Recapito telefonico.....

A.USL. ....

Data ..../..../.....

TIPOLOGIA INSEDIAMENTO

- Allevamento
- Stalla di sosta

Codice identificazione azienda (DPR 317/96)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Denominazione azienda .....

Proprietario.....

Via/località ..... N. ....

Comune ..... Prov. ....



Ricovero per gli animali      SÌ       NO

Località	Comune	Prov.	Dal	al

(Indicare le località visitate nel periodo intercorso fra l'ultimo esame sierologico negativo e l'insorgenza del focolaio)

Una parte del gregge si trova nell'altra sede?      SÌ       NO  n. animali .....

NEL CASO DI PASCOLO VAGANTE INDICARE I PASCOLI UTILIZZATI NEL PERIODO INTERCORSO TRA L'ULTIMO ESAME SIEROLOGICO NEGATIVO E L'INSORGENZA DEL FOCOLAIO:

Località	Comune	Prov.	Dal	al

4) INDIRIZZO PRODUTTIVO

Latte       Carne       Lana       Misto  (specificare).....

Caseificazione in proprio      NO       SÌ

Conferisce latte ai caseifici      NO       SÌ

A quale/i caseificio/i conferisce :

Nome .....Comune ..... A.S.L. n° .....

Nome .....Comune ..... A.S.L. n° .....

Nome .....Comune ..... A.S.L. n° .....

5) CONSISTENZA DEL GREGGE

SPECIE	MASCHI > 6 MESI DI ETÀ	FEMMINE > 6 MESI DI ETÀ	CAPI < 6 MESI DI ETÀ
OVINO			
CAPRINO			
TOTALE			

6) ALTRI ANIMALI

NO

SI  Bovini n.°.....→ *Data ultima prova sierologica* ...../...../..... Esito.....

Cani n.°.....→ *Esame sierologico per Brucella Spp.:* NO  SI   
n. controllati..... n. positivi.....

Suini n° .....

Volatili n° .....

Gatti n° .....

Altre specie ..... n°.....

7) RIMONTA

INTERNA   
ESTERNA

PROVENIENZA:

*Nazionale*

Regione .....

PROVINCIA .....

*Estera*

Stato .....

REGIONE .....

8) RIPRODUZIONE

Monta naturale

→ Montone di proprietà

→ Montone in prestito

*Azienda di provenienza:*

Codice (ISTAT)

Denominazione azienda .....

Proprietario .....

Via ..... N .....

Comune .....Prov. ....

Ufficialmente indenne da brucellosi SI  NO

Data ultima prova sierologica negativa ...../...../.....

Fecondazione artificiale

9) ADOZIONE DI MISURE SANITARIE

Isolamento degli animali di nuova introduzione dal resto dell'effettivo, in locali separati (quarantena):

sempre  spesso  talvolta  mai

Tutto pieno / tutto vuoto:

sempre  spesso  talvolta  mai







11) Uscita di animali (dopo l'ultima prova sierologica negativa)

**Vendita ad altri allevamenti - stalle di sosta:** NO  SI

Data uscita	Marca auricolare	Razza	Sesso	Data di nascita	Destinazione (stalla sosta/allevamento)	Codice	Denominazione azienda di destinazione	Comune / Prov.	Animali scortati da Mod.R (S/N)	Data ultima prova di scambio per BRC



**12) CONTATTI DIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI**

(promiscuità/contatto dei capi dell'allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)

NO  SI

TIPO DI CONTATTO: PASCOLO  ALPEGGIO  AZIENDA CONFINANTE   
 FIERA  MERCATO  ALTRO.....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE

VIA.....N.....

COMUNE..... PROV..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI

TIPO DI CONTATTO: PASCOLO  ALPEGGIO  AZIENDA CONFINANTE   
 FIERA  MERCATO  ALTRO.....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE

VIA.....N.....

COMUNE..... PROV..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI

**13) CONTATTI INDIRETTI CON ALTRI ALLEVAMENTI OVI-CAPRINI**

NO  SI

TIPO DI CONTATTO: MEZZI DI TRASPORTO IN COMUNE ; SCAMBI DI ALIMENTI ; ATTREZZATURE ;  
 LIQUAMI ; CONTATTI CON ALTRE SPECIE ANIMALI DI ALLEVAMENTI DIVERSI ; PASCOLI ;  
 PERSONALE (MANODOPERA, TECNICI MANGIMISTICI, VETERINARI) ; LUOGHI DI ABBEVERATA ;  
 AZIENDE CONFINANTI<sup>(1)</sup> ; ALTRO (SPECIFICARE).....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE

VIA.....N.....

COMUNE..... PROV..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI

TIPO DI CONTATTO: MEZZI DI TRASPORTO IN COMUNE ; SCAMBI DI ALIMENTI ; ATTREZZATURE ;  
 LIQUAMI ; CONTATTI CON ALTRE SPECIE ANIMALI DI ALLEVAMENTI DIVERSI ; PASCOLI ;  
 PERSONALE (MANODOPERA, TECNICI MANGIMISTICI, VETERINARI) ; LUOGHI DI ABBEVERATA ;  
 AZIENDE CONFINANTI<sup>(1)</sup> ; ALTRO (SPECIFICARE).....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE

VIA.....N.....

COMUNE..... PROV..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI

<sup>(1)</sup> Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.  
<sup>(1)</sup> Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.

**14) CONTATTI DIRETTI CON ALLEVAMENTI BOVINI**

(promiscuità/contatto dei capi dell'allevamento con animali appartenenti ad altre aziende)

NO                       SI

TIPO DI CONTATTO:      PASCOLO                       ALPEGGIO                       AZIENDA CONFINANTE   
                                  FIERA                       MERCATO                       ALTRO.....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE

VIA.....N.....

COMUNE..... PROV..... A.S.L.....

**Ufficialmente indenne da brucellosi**                      NO                       SI

TIPO DI CONTATTO:      PASCOLO                       ALPEGGIO                       AZIENDA CONFINANTE   
                                  FIERA                       MERCATO                       ALTRO.....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE

VIA.....N.....

COMUNE..... PROV..... A.S.L.....

**Ufficialmente indenne da brucellosi**                      NO                       SI

**15) CONTATTI INDIRETTI CON ALLEVAMENTI BOVINI**

NO                       SI

TIPO DI CONTATTO:      MEZZI DI TRASPORTO IN COMUNE ;                      SCAMBI DI ALIMENTI ;                      ATTREZZATURE ;  
                                  LIQUAMI ;                      CONTATTI CON ALTRE SPECIE ANIMALI DI ALLEVAMENTI DIVERSI ;                      PASCOLI ;  
                                  PERSONALE (MANODOPERA, TECNICI MANGIMISTICI, VETERINARI) ;                      LUOGHI DI ABBEVERATA ;  
 AZIENDE CONFINANTI<sup>(1)</sup> ;                      ALTRO (SPECIFICARE).....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE

VIA.....N.....

COMUNE..... PROV..... A.S.L.....

**Ufficialmente indenne da brucellosi**                      NO                       SI

TIPO DI CONTATTO:      MEZZI DI TRASPORTO IN COMUNE ;                      SCAMBI DI ALIMENTI ;                      ATTREZZATURE ;  
                                  LIQUAMI ;                      CONTATTI CON ALTRE SPECIE ANIMALI DI ALLEVAMENTI DIVERSI ;                      PASCOLI ;  
                                  PERSONALE (MANODOPERA, TECNICI MANGIMISTICI, VETERINARI) ;                      LUOGHI DI ABBEVERATA ;  
 AZIENDE CONFINANTI<sup>(1)</sup> ;                      ALTRO (SPECIFICARE).....

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

PROPRIETARIO..... CODICE

VIA.....N.....

COMUNE..... PROV..... A.S.L.....

**Ufficialmente indenne da brucellosi**                      NO                       SI

<sup>(1)</sup> Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.  
<sup>(1)</sup> Riportare tale dato solamente in caso di reale possibilità di contatto indiretto con gli animali di tale/i azienda/e.

**16) Altri allevamenti OVICAPRINI/BOVINI dello stesso proprietario**

NO  SI

CODICE

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

VIA.....N.....

COMUNE..... PROV..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI

Specie allevata .....

CODICE

DENOMINAZIONE AZIENDA .....

VIA.....N.....

COMUNE..... PROV..... A.S.L.....

Ufficialmente indenne da brucellosi NO  SI

Specie allevata .....

**17) CONTATTI CON ANIMALI SELVATICI**

PRESENZA DI ANIMALI SELVATICI NELLE AREE IN PROSSIMITÀ DELL'ALLEVAMENTO

NO

SI  Erbivori (caprioli, cervi, camosci ecc.)

Mustelidi (tassi, faine ecc.)

Cinghiali

Volpi

Lepri

Altro .....

OSSERVATO CONTATTO DIRETTO TRA SELVATICI E GLI OVI-CAPRINI NO  SI

**18) STATO SANITARIO DEL PERSONALE DI STALLA**

CASI DI BRUCELLOSI NELL'UOMO:

NO  SI

Persone ammalate N° Data Diagnosi

Personale di stalla  ..... .....

Familiari  ..... .....

Altre persone  ..... .....

## ANAMNESI PATOLOGICA DELL'ALLEVAMENTO

18) Sintomatologia riferibile a BRC clinicamente manifesta:

*Presenza di aborti in allevamento:*NO SI 

PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATI : DAL ..... AL .....

ANIMALI INTERESSATI : PRIMIPARE .....%

PLURIPARE.....%

TIPO DI ABORTI: PRECOCI (PRIMA DI 4 ½ MESI) TARDIVI (DOPO 4 ½ MESI) *Episodi di aborto in altre specie presenti in azienda:*NO SI 

SPECIE:..... % SOGGETTI INTERESSATI .....

*Presenza di ritenzioni placentari:*NO SI 

PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE : DAL ..... AL .....

% DI SOGGETTI INTERESSATI :.....%

*Episodi di ritenzioni placentari in altre specie presenti in azienda:*NO SI 

PERIODO NEL QUALE SI SONO VERIFICATE : DAL ..... AL .....

SPECIE:..... % SOGGETTI INTERESSATI .....

*ALTRI SINTOMI:*MASTITI ORCHITI ARTRITI 

ALTRO (SPECIFICARE).....

INVIO DI MATERIALE PATOLOGICO AL LABORATORIO NO SI  : Data ...../...../.....ISOLAMENTO DI *Brucella Spp.* DA MATERIALE PATOLOGICO INVIATO AL LABORATORIO NEL PERIODO PRECEDENTE IL RILIEVO DELLA POSITIVITÀ SIEROLOGICA:NO SI 

Tipologia materiale inviato: .....

Isolamento di:  *Brucella abortus*

Biotipo (specificare): .....

 *Brucella melitensis*

Biotipo (specificare): .....

 *Altre Brucelle*

Biotipo (specificare): .....



Osservazioni: .....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Il Veterinario

.....

Allegato A/4 - Rev.1 23/03/2011

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AZ.USL E DISTRETTO \_\_\_\_\_

<b>PIANO REGIONALE DI SORVEGLIANZA DELLA BRUCELLOSI OVINA E CAPRINA</b> <b>SCHEDA ANAMNESTICA INDIVIDUALE CAPO SIEROPOSITIVO PER BRUCELLOSI</b>
--

CODICE AZIENDA | \_\_\_\_\_ | PROPRIETARIO/DETENTORE \_\_\_\_\_

INDIRIZZO E COMUNE \_\_\_\_\_

**IDENTIFICAZIONE ANIMALE SIEROPOSITIVO**

Specie	Razza	Sesso	Data di nascita	Identificativo individuale
.				

**PROVENIENZA**

Nato in stalla

Introdotto in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ proveniente dalla azienda \_\_\_\_\_ sita nel comune di \_\_\_\_\_ codice | \_\_\_\_\_ |

direttamente/attraverso stalla di sosta<sup>(1)</sup> \_\_\_\_\_ sita nel comune di \_\_\_\_\_ codice | \_\_\_\_\_ |

senza/con<sup>(1)</sup> modello R compilato dalla A.USL \_\_\_\_\_ in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_.

senza/con<sup>(1)</sup> prova sierologica per BRC effettuata in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**SIEROLOGIA PER BRUCELLOSI**

1. Ultimo titolo sierologico FDC : \_\_\_\_\_ UFC/ml; Data del controllo \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
2. Data dell'ultimo titolo sierologico negativo (SAR e/o FDC): \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_
3. Capo vaccinato per BRC  Sì  No

**ALTRE NOTIZIE**

1. Dall'ultima prova negativa l'animale ha praticato la monta naturale?  Sì  No
2. Se femmina, l'animale attualmente è:  vuoto  gravido al \_\_ mese  non sa
3. Se femmina, l'animale nell'ultima gravidanza portata a termine:
  - ha abortito
  - ha partorito

Data compilazione \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Timbro e firma del  
Veterinario Ufficiale

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Mariella Martini, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2011/798

data 22/06/2011

IN FEDE

Mariella Martini

omissis

---

L'assessore Segretario: Muzzarelli Gian Carlo

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'